



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 settembre 2011 (06.10)
(OR. en)**

14942/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0261 (CNS)**

**FISC 121
ECOFIN 651**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	28 settembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 594 definitivo
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 594 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2011
COM(2011) 594 definitivo

2011/0261 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante
modifica della direttiva 2008/7/CE**

{SEC(2011) 1102 definitivo}
{SEC(2011) 1103 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Introduzione: contesto della crisi economica e finanziaria, obiettivi strategici ed esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno

La recente crisi economica e finanziaria mondiale ha avuto un impatto considerevole sulle nostre economie e sulle finanze pubbliche. Il settore finanziario è stato uno dei principali responsabili della crisi economica, mentre i governi e i cittadini europei ne hanno sostenuto i costi. In Europa e a livello internazionale è diffusa l'opinione che il settore finanziario debba contribuire in modo più giusto, dati i costi legati alla gestione della crisi e l'attuale tassazione insufficiente del settore. Diversi Stati membri dell'UE hanno già intrapreso iniziative divergenti nell'ambito della tassazione del settore finanziario. L'obiettivo della presente proposta è stabilire un approccio comune europeo nei confronti della questione, che sia compatibile con il mercato interno. La presente proposta si prefigge di integrare il quadro regolamentare dell'UE per una maggiore sicurezza dei servizi finanziari affrontando i comportamenti ad alto rischio in alcuni segmenti dei mercati finanziari, per evitare che si ripresentino i problemi del passato.

La Commissione europea ha già esplorato la possibilità di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) nella sua comunicazione del 7 ottobre 2010 sulla tassazione del settore finanziario¹. Alla luce dell'analisi svolta dalla Commissione, anche a seguito dei numerosi inviti ricevuti dal Consiglio europeo², dal Parlamento europeo³ e dal Consiglio, la presente proposta è un primo passo per:

- evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati attualmente al varo;
- assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi, nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale⁴;
- creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari mirate a evitare crisi future.

Dato l'elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni potenzialmente imponibili, è importante evitare distorsioni causate da norme fiscali stabilite unilateralmente dagli

¹ COM(2010) 549 definitivo

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0549:FIN:IT:PDF>).

² In particolare, in occasione della riunione del Consiglio europeo dell'11 marzo 2011 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno convenuto che "l'introduzione di un'imposta sulle operazioni finanziarie debba essere esaminata e sviluppata ulteriormente a livello di zona euro, di UE e internazionale". Il successivo Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha ribadito la sua precedente conclusione circa l'esigenza di esplorare e sviluppare ulteriormente l'opportunità di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie.

³ Il 10 e 25 marzo 2010 e l'8 marzo 2011 il Parlamento europeo ha adottato tre risoluzioni con le quali ha invitato la Commissione a svolgere una valutazione dell'impatto dell'ITF, analizzandone vantaggi e svantaggi. Inoltre, il Parlamento ha chiesto di esaminare il potenziale delle opzioni di ITF di contribuire al bilancio dell'UE e di essere utilizzate come meccanismi di finanziamento innovativo per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adeguarsi ai cambiamenti climatici e attenuarli, nonché per finanziare la cooperazione allo sviluppo.

⁴ La maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi è esente da IVA.

Stati membri. Solo un'iniziativa dell'Unione può infatti evitare la frammentazione dei mercati finanziari a livello di attività e Stati nonché garantire l'equo trattamento degli enti finanziari dell'UE e, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno.

La presente proposta si prefigge quindi di armonizzare la tassazione delle transazioni finanziarie da parte degli Stati membri per assicurare il continuo funzionamento del mercato unico.

In linea con la proposta della Commissione per una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea del 29 giugno 2011⁵, questa proposta mira altresì a creare un nuovo flusso di gettito con l'obiettivo di sostituire gradualmente i contributi nazionali al bilancio dell'UE, riducendo l'onere per i bilanci nazionali.

1.2. Il finanziamento del bilancio dell'UE

La questione della tassazione del settore finanziario è stata trattata anche nella comunicazione della Commissione sulla revisione del bilancio dell'UE, del 19 ottobre 2010⁶: “La Commissione ritiene che i mezzi di finanziamento che figurano nel seguente elenco – non esaustivo – potrebbero costituire nuove risorse proprie che andrebbero gradualmente a sostituire i contributi nazionali, alleviando così anche l'onere per i bilanci nazionali: - tassazione europea del settore finanziario”. La successiva proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, del 29 giugno 2011⁷, ha citato l'ITF come una nuova risorsa propria da introdurre nel bilancio dell'UE. Di conseguenza, la presente proposta sarà integrata da proposte separate in materia di risorse proprie che illustrano l'opinione della Commissione circa le possibili modalità di utilizzo dell'ITF quale fonte di gettito per il bilancio dell'UE.

1.3. Contesto normativo

L'Unione europea ha avviato un ambizioso programma di riforma della regolamentazione nel settore dei servizi finanziari. Entro la fine dell'anno la Commissione avrà proposto tutti i principali elementi necessari per un miglioramento fondamentale dei meccanismi di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari europei. La riforma dei servizi finanziari nell'UE è incentrata su quattro obiettivi strategici, ovvero: il miglioramento della vigilanza del settore finanziario; il rafforzamento degli enti finanziari e la definizione di un quadro per il loro recupero, se necessario; l'incremento della sicurezza e della trasparenza dei mercati finanziari; e una maggiore protezione degli utenti di servizi finanziari. Si prevede che questa riforma di vasta portata riporterà il settore finanziario al servizio dell'economia reale, con particolare riferimento al finanziamento della crescita. La proposta di introduzione dell'ITF intende integrare queste riforme regolamentari.

1.4 Contesto internazionale

La presente proposta contribuisce anche in misura significativa al continuo dibattito internazionale sulla tassazione del settore finanziario, in particolare allo sviluppo di un'ITF a livello globale. La migliore opzione per minimizzare i rischi in modo ottimale è assumere un approccio condiviso sul piano internazionale. Questa proposta dimostra come sia possibile mettere a punto e introdurre un'ITF efficace, in grado di generare un gettito significativo, e può aprire la strada per un approccio condiviso con i maggiori partner internazionali.

⁵ COM(2011) 510 definitivo.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0510:FIN:IT:PDF>

⁶ COM(2010) 700 definitivo

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:IT:PDF>).

⁷ COM(2011) 510 definitivo

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0510:FIN:IT:PDF>).

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

2.1. Consultazioni ed esperti esterni

La presente proposta è stata elaborata nel contesto di un ampio ventaglio di contributi esterni sotto forma di risposte ricevute nel corso di una consultazione pubblica sulla tassazione del settore finanziario, consultazioni mirate con gli Stati membri, vari esperti e parti interessate del settore finanziario, nonché tre diversi studi esterni realizzati ai fini della valutazione dell'impatto.

La valutazione dell'impatto riflette i risultati del processo di consultazione e i contributi esterni.

2.2. Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto che accompagna questa proposta analizza gli effetti di un'imposizione supplementare per il settore finanziario con riferimento agli obiettivi di (1) assicurare il contributo del settore finanziario alle finanze pubbliche, (2) limitare i comportamenti di mercato indesiderati favorendo la stabilizzazione dei mercati ed (3) evitare distorsioni sul mercato interno. La valutazione dell'impatto ha analizzato due opzioni principali, cioè un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) e un'imposta sulle attività finanziarie (IAF), nonché le varie possibili modalità di ciascuna di esse, e ha stabilito che l'opzione preferibile è quella dell'ITF.

L'ITF sembra avere il potenziale di generare un gettito fiscale significativo dal settore finanziario ma, come l'IAF, può anche produrre un esiguo impatto negativo in termini di PIL e di riduzione del volume di mercato delle transazioni. Per evitare i rischi di delocalizzazione è necessario un approccio condiviso sia a livello di UE, per impedire la frammentazione del mercato unico, sia internazionale, in linea con le ambizioni di cooperazione del G20.

Inoltre, per affrontare i rischi relativi alla reazione del mercato e all'impatto sulla crescita, l'implementazione dell'ITF prevede caratteristiche specifiche di attenuazione dell'incidenza e degli impatti economici dell'imposta, delle possibili strategie di elusione e dei rischi di delocalizzazione:

- un ampio campo di applicazione per quanto riguarda prodotti, transazioni, tipi di operazioni e attori finanziari nonché transazioni effettuate all'interno di un gruppo finanziario;
- l'utilizzo del principio di residenza – tassazione nello Stato membro in cui sono stabiliti gli attori finanziari, indipendentemente dal luogo di esecuzione delle transazioni. La direttiva dispone anche la tassazione nell'UE nel caso in cui un ente finanziario esterno all'Unione sia coinvolto in una transazione finanziaria con una parte dell'UE e nel caso in cui una delle sue succursali nell'UE sia coinvolta in una transazione finanziaria;
- la definizione delle aliquote d'imposta a un livello adeguato per minimizzare gli eventuali impatti sul costo del capitale a fini diversi da quelli degli investimenti finanziari;
- l'esclusione dal campo di applicazione dell'ITF delle operazioni dei mercati primari sia per i titoli (azioni, obbligazioni) – per non ostacolare la raccolta di capitali da parte dei governi e delle imprese – sia per le valute, in linea con l'orientamento strategico consolidato dell'UE sancito anche dalla direttiva 2008/7/CE;

- la separazione delle attività di concessione e assunzione di prestiti dei nuclei domestici, delle imprese o degli enti finanziari e di altre attività finanziarie quotidiane, come i prestiti ipotecari o le transazioni di pagamento;
- l'esclusione dal campo di applicazione dell'ITF delle transazioni finanziarie con, ad esempio, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali, per evitare ripercussioni sulle possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari o sugli strumenti di politica monetaria.

Tenendo conto delle misure di attenuazione previste dalle caratteristiche principali dell'ITF proposte, l'impatto negativo in termini di PIL nel lungo periodo dovrebbe essere limitato a circa lo 0,5% rispetto allo scenario di base.

La valutazione dell'impatto dimostra che l'ITF inciderà sul comportamento finanziario e sui modelli operativi nel settore finanziario. L'introduzione dell'imposta determinerebbe un aumento dei costi delle transazioni andando a erodere il profitto marginale, con un impatto negativo sulle attività di negoziazione automatica sui mercati finanziari. Ne risentirebbe in modo particolare il modello operativo della negoziazione ad alta frequenza, che fisicamente è strettamente legata alle piattaforme di negoziazione su cui gli enti finanziari effettuano numerose transazioni ad alti volumi ma bassi margini. Tali transazioni potrebbero dover essere sostituite da algoritmi che generano transazioni meno numerose ma a più alto margine (prima dell'applicazione dell'imposta).

La valutazione dell'impatto dimostra anche che l'ITF avrebbe effetti distributivi progressivi, ovvero i suoi effetti aumenterebbero proporzionalmente al reddito, dato che i soggetti a più alto reddito usufruiscono in misura maggiore dei servizi forniti dal settore finanziario. Ciò è particolarmente vero per l'ITF limitata alle transazioni in strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e i loro derivati. Questa proposta è pressoché ininfluente per i nuclei domestici e le piccole e medie imprese che non investono attivamente sui mercati finanziari grazie alle caratteristiche di separazione previste.

La distribuzione geografica del gettito fiscale dipende dalla struttura tecnica dell'imposta. Ai sensi della presente direttiva, la portata geografica dipenderà dal luogo di stabilimento degli enti finanziari coinvolti nelle transazioni finanziarie e non dal luogo di negoziazione degli strumenti finanziari. Ciò comporterà probabilmente una minore concentrazione del gettito fiscale, soprattutto nei casi in cui gli enti finanziari intervengono su una piattaforma di negoziazione per conto di enti finanziari stabiliti in un altro Stato membro.

La direttiva dispone inoltre che vengano definite misure specifiche contro l'elusione, l'evasione e l'abuso fiscale a livello di Stati membri e dell'Unione tramite atti delegati. Una clausola di revisione consentirà, a tre anni di distanza dall'introduzione, di esaminare l'impatto dell'ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica pertinente per la proposta di direttiva è l'articolo 113 del TFUE. La proposta si prefigge di armonizzare la legislazione in materia di tassazione indiretta delle transazioni

finanziarie, necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare distorsioni della concorrenza.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

È necessario giungere a una definizione uniforme per tutta l'UE delle caratteristiche essenziali dell'ITF, per evitare l'indebita delocalizzazione delle transazioni e degli operatori di mercato o la sostituzione degli strumenti finanziari nell'UE. In altre parole, una definizione uniforme per tutta l'UE è necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza nell'UE.

Analogamente, una definizione uniforme per tutta l'UE potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre l'attuale frammentazione del mercato interno, compresi i diversi prodotti del settore finanziario spesso utilizzati come stretti sostituti. La mancata armonizzazione dell'ITF comporterebbe l'arbitraggio fiscale e il rischio di una doppia imposizione o di una non imposizione. Tutto ciò non solo impedirebbe di effettuare transazioni finanziarie a parità di condizioni, ma inciderebbe anche sul gettito degli Stati membri, oltre a imporre costi supplementari di adeguamento per il settore finanziario a causa di regimi fiscali molto diversi tra loro.

Queste considerazioni sono dimostrate dalle evidenze empiriche. Le imposte nazionali sulle transazioni finanziarie hanno finora determinato una delocalizzazione delle attività e/o degli enti o, per evitare questa conseguenza, sono state studiate in modo da gravare solo sulle basi imponibili relativamente immobili e non sugli stretti sostituti. L'armonizzazione dei concetti principali e il coordinamento dell'implementazione in tutta l'UE sono dunque elementi necessari perché l'applicazione delle imposte sulle transazioni finanziarie sia efficace e non crei distorsioni. Un'iniziativa a livello UE promuoverebbe dunque il conseguimento dell'obiettivo auspicato.

Questa proposta si concentra quindi sull'elaborazione di una struttura comune dell'imposta e di disposizioni comuni sulla sua esigibilità e lascia pertanto agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per quanto riguarda l'effettiva definizione delle aliquote d'imposta superiori al minimo, nonché degli obblighi di contabilità e rendicontazione e delle misure di prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso fiscale.

Un quadro comune per un'ITF nell'UE rispetta quindi il principio di sussidiarietà e di proporzionalità illustrato nell'articolo 5 del TUE. L'obiettivo di questa proposta non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri e può dunque essere conseguito in modo più efficace a livello dell'Unione, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

L'armonizzazione proposta, sotto forma di direttiva anziché di regolamento, non va oltre le misure necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti, primo fra tutti il corretto funzionamento del mercato interno, e rispetta quindi il principio di proporzionalità.

3.3. Spiegazione dettagliata della proposta

3.3.1. Capo I (Oggetto, campo di applicazione e definizioni)

Questo capo definisce la struttura essenziale dell'ITF proposta per l'UE, che ha l'obiettivo di tassare le transazioni lorde prima di eventuali operazioni di compensazione.

L'imposta ha un vasto campo di applicazione poiché mira a coprire le transazioni in tutti i tipi di strumenti finanziari, che spesso costituiscono stretti sostituti reciproci. Il campo di applicazione comprende quindi strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del mercato monetario (a

eccezione degli strumenti di pagamento), quote o azioni di organismi d'investimento collettivo (compresi OICVM e fondi d'investimento alternativo⁸) e contratti derivati. Inoltre, il campo di applicazione dell'imposta non è limitato alle operazioni sui mercati organizzati, come i mercati organizzati e le strutture di negoziazione multilaterale, ma copre anche altri tipi di transazioni tra cui quelle negoziate fuori borsa (over-the-counter). Il campo di applicazione non è neanche limitato al trasferimento di proprietà, bensì rappresenta l'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario ("acquisto e vendita"). Per i contratti derivati che generano la consegna di strumenti finanziari, oltre al contratto derivato imponibile sono assoggettati a imposizione anche gli strumenti finanziari consegnati, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione.

Le transazioni con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sono invece escluse dal campo di applicazione per evitare ripercussioni sulle possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari o sulle politiche monetarie in generale.

In particolare, sia per gli strumenti finanziari di cui vengono tassati l'acquisto, la vendita e il trasferimento, sia per la stipula o modifica di contratti derivati, il relativo quadro regolamentare dell'UE fornisce un insieme di definizioni chiare, complete e accettate⁹. Per quanto concerne più in particolare i suddetti contratti derivati, questi riguardano i derivati a fini d'investimento. Dalle definizioni usate emerge che le operazioni su valute a pronti non costituiscono transazioni finanziarie imponibili, diversamente dai contratti derivati su valute. Anche i contratti derivati relativi a merci sono imponibili, mentre le transazioni in merci fisiche non lo sono.

Le transazioni finanziarie possono anche riguardare l'acquisto, la vendita o il trasferimento di prodotti strutturati, ovvero valori mobiliari negoziabili o altri strumenti finanziari offerti tramite cartolarizzazione. Questi prodotti sono paragonabili a qualsiasi altro strumento finanziario e devono quindi rientrare nella definizione del termine "strumento finanziario" ai sensi di questa proposta. Escluderli dal campo di applicazione dell'ITF significherebbe creare opportunità di elusione fiscale. Questa categoria di prodotti comprende in particolare note, warrant e certificati nonché cartolarizzazioni bancarie, che in genere trasferiscono al mercato il rischio di credito associato ad attività quali ipoteche o prestiti, e cartolarizzazioni assicurative, che implicano il trasferimento di altri tipi di rischi, ad esempio l'assunzione.

Tuttavia, il campo di applicazione dell'imposta riguarda in particolare le transazioni finanziarie effettuate dagli enti finanziari che agiscono in veste di una delle parti coinvolte in una transazione finanziaria, per conto proprio o per conto di altri soggetti, o che agiscono a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Questo approccio assicura l'applicazione globale dell'ITF. In termini pratici, queste transazioni sono identificate dalle rispettive iscrizioni nei registri.

⁸ Si fa riferimento alla definizione di strumenti finanziari di cui all'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). Questa definizione riguarda le quote di organismi d'investimento collettivo. Pertanto, costituiscono strumenti finanziari le azioni e le quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/CE (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32) e di fondi d'investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/61/UE (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). La sottoscrizione e il rimborso di questi strumenti sono quindi considerati transazioni finanziarie nell'accezione di questa proposta.

⁹ In particolare la direttiva 2004/39/CE (cfr. nota precedente).

La definizione di enti finanziari è ampia e sostanzialmente comprende le imprese d'investimento, i mercati organizzati, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli organismi d'investimento collettivo e i loro gestori, i fondi pensione e i loro gestori, le società di partecipazione, le società di leasing finanziario e le società veicolo e, ove possibile, fa riferimento alle definizioni fornite dalla legislazione dell'UE pertinente adottata a fini di regolamentazione. Devono inoltre essere considerati enti finanziari gli altri soggetti che svolgono determinate attività finanziarie su base significativa.

La proposta di direttiva dispone in materia di poteri delegati per ulteriori dettagli.

Le controparti centrali (CC), i depositari centrali di titoli (DCT) e i depositari centrali internazionali di titoli (DCIT) non sono considerati enti finanziari poiché svolgono funzioni che di per sé non costituiscono attività di negoziazione e rivestono un ruolo fondamentale per un funzionamento più efficiente e trasparente dei mercati finanziari.

L'applicazione territoriale dell'ITF proposta e i diritti di imposizione degli Stati membri sono definiti in base al principio di residenza. Perché una transazione finanziaria sia imponibile nell'UE, uno dei partecipanti alla transazione deve essere stabilito sul territorio di uno Stato membro. L'imposizione avrà luogo nello Stato membro sul cui territorio è stabilito un ente finanziario a condizione che l'ente partecipi alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti coinvolte nella transazione.

Se i luoghi in cui sono stabiliti i diversi enti finanziari che partecipano alla transazione o agiscono a loro nome si trovano sul territorio di diversi Stati membri, questi diversi Stati membri hanno la competenza di assoggettare la transazione all'imposta applicando le aliquote stabilite conformemente a questa proposta. Se i relativi luoghi di stabilimento sono ubicati sul territorio di uno Stato che non fa parte dell'Unione, la transazione non è assoggettata all'ITF nell'UE, a meno che una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita nell'UE, nel qual caso l'ente finanziario del paese terzo si considera a sua volta stabilito nell'UE e la transazione diventa imponibile nello Stato membro interessato. Le transazioni effettuate in sedi di negoziazione al di fuori dell'UE saranno assoggettate all'imposta se il luogo di stabilimento di almeno uno degli enti che effettuano la transazione o vi intervengono si trova nell'UE.

Tuttavia, se il soggetto responsabile del versamento dell'imposta dimostra che non vi è alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e il territorio di qualsiasi Stato membro, l'ente finanziario non si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro.

Inoltre, se gli strumenti finanziari il cui acquisto o vendita sono imponibili vengono trasferiti tra diverse entità di un gruppo, tale trasferimento è imponibile anche se non costituisce un'operazione di acquisto o vendita.

Ne consegue che molte attività finanziarie non sono considerate transazioni finanziarie ai sensi dell'ITF, in linea con gli obiettivi indicati in precedenza. Data l'esclusione dei mercati primari sopra illustrata, la maggior parte delle attività finanziarie quotidiane che coinvolgono cittadini e imprese non rientra nel campo di applicazione dell'ITF. Sono quindi esenti dall'ITF, ad esempio, la stipula di contratti assicurativi, i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, i servizi di pagamento ecc. (ma la loro successiva negoziazione all'interno di prodotti strutturati risulta imponibile). Anche le transazioni su valute sui mercati a pronti non sono assoggettate all'ITF, a tutela della libera circolazione dei capitali. Tuttavia, i contratti derivati basati su transazioni su valute rientrano nel campo di applicazione dell'ITF, poiché non costituiscono di fatto transazioni su valute.

3.3.2. *Capo II (Esigibilità, base imponibile e aliquote)*

Il momento dell'esigibilità è definito come il momento in cui avviene la transazione finanziaria. Il suo successivo annullamento non può essere considerato motivo di non esigibilità dell'imposta, fatti salvi i casi di errori.

Dato che l'acquisto, la vendita o il trasferimento di determinati strumenti finanziari (eccetto i derivati), da una parte, e l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica dei contratti derivati, dall'altra, sono diversi per natura e caratteristiche, devono essere associati a basi imponibili differenti.

Per l'acquisto e la vendita di determinati strumenti finanziari (eccetto i derivati) viene in genere determinato un prezzo o un'altra forma di corrispettivo, che logicamente deve essere definito come la base imponibile. Tuttavia, per evitare distorsioni di mercato è necessario stabilire regole speciali per i casi in cui il corrispettivo sia inferiore al prezzo di mercato o per le transazioni effettuate tra entità di un gruppo che non sono coperte dai concetti di "acquisto" e "vendita". In questi casi, la base imponibile è il prezzo di mercato determinato a condizioni di mercato nel momento in cui l'ITF diventa esigibile.

Per l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula e la modifica di contratti derivati, la base imponibile dell'ITF è l'ammontare nozionale al momento dell'acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica del contratto derivato. Questo approccio consente un'applicazione semplice e diretta dell'ITF ai contratti derivati e assicura al contempo costi contenuti in materia amministrativa e di adeguamento alle nuove disposizioni. Inoltre, questo approccio rende più difficile ridurre artificialmente l'onere fiscale tramite un'elaborazione creativa dei contratti derivati, poiché non vi è alcun incentivo fiscale per, ad esempio, stipulare un contratto sulle sole differenze tra prezzi o valori. Ciò implica altresì che la tassazione avviene al momento dell'acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica del contratto, rispetto alla tassazione di diversi flussi di cassa a più riprese durante la vita del contratto. L'aliquota utilizzata in questo caso dovrà essere piuttosto contenuta per garantire un onere fiscale adeguato.

Possono essere necessarie disposizioni speciali da parte degli Stati membri per prevenire l'elusione, l'evasione e l'abuso fiscale (cfr. anche sezione 3.3.3). Un esempio è il caso in cui l'ammontare nozionale viene artificialmente diviso: l'ammontare nozionale di uno swap potrebbe infatti essere diviso per un coefficiente arbitrariamente elevato, per poi moltiplicare tutti i pagamenti per lo stesso coefficiente. I flussi di cassa dello strumento rimarrebbero così invariati, ma la base imponibile sarebbe arbitrariamente ridotta.

È necessario prevedere disposizioni speciali per stabilire la base imponibile delle transazioni in cui la base imponibile o alcune sue componenti siano espresse in una valuta diversa da quella dello Stato membro in questione.

L'acquisto, la vendita o il trasferimento di determinati strumenti finanziari eccetto i derivati, da una parte, e l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica di contratti derivati, dall'altra, sono diversi per natura. Inoltre, è probabile che i mercati reagiscano in modo diverso a un'imposta sulle transazioni finanziarie applicata a ciascuna di queste due categorie. Per questi motivi, e per assicurare una tassazione sostanzialmente uniforme, bisogna differenziare le aliquote applicate alle due categorie.

Le aliquote devono anche tenere conto delle differenze tra i metodi applicabili per la determinazione delle basi imponibili.

In generale, le aliquote d'imposta minime proposte (oltre le quali le politiche nazionali dispongono di un margine di manovra) sono fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l'obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e, al contempo, abbastanza contenuto da minimizzare i rischi di delocalizzazione.

3.3.3. *Capo III (Versamento dell'ITF, obblighi collegati e prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso)*

La presente proposta definisce il campo di applicazione dell'ITF in relazione alle transazioni finanziarie cui partecipa un ente finanziario stabilito nel territorio dello Stato membro interessato (che agisce per conto proprio o per conto di altri soggetti) o a transazioni in cui l'ente agisce a nome di uno dei partecipanti alla transazione. Di fatto, gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari e l'ITF deve concentrarsi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini. Pertanto, la responsabilità del versamento dell'imposta alle autorità fiscali deve essere in carico a questi enti. Tuttavia, gli Stati membri devono avere la possibilità di considerare altri soggetti responsabili in solido del versamento dell'imposta, compresi i casi in cui un partecipante a una transazione abbia la propria sede al di fuori dell'Unione europea.

Molte transazioni finanziarie vengono eseguite per via elettronica. In questi casi, l'ITF deve essere versata nel momento stesso in cui sorge l'esigibilità. In altri casi, l'ITF deve essere versata entro un periodo che, pur essendo abbastanza lungo da consentire il trattamento manuale del versamento, evita che l'ente finanziario interessato registri vantaggi ingiustificati in termini di flusso di cassa. In questo senso si può considerare adeguato un periodo di tre giorni lavorativi.

Gli Stati membri devono avere l'obbligo di adottare misure opportune perché l'ITF sia applicata in modo corretto e tempestivo e per evitare l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale.

In questo contesto, gli Stati membri devono avvalersi della legislazione esistente e futura dell'UE in materia di mercati finanziari, che tra le altre cose definisce gli obblighi di rendicontazione e mantenimento dei dati in relazione alle transazioni finanziarie.

Se necessario, gli Stati membri possono altresì avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa disponibili in materia di accertamento e recupero delle imposte, tra cui in particolare la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE¹⁰ (applicabile dal 1° gennaio 2013) e la direttiva 2010/24/CE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure¹¹ (applicabile dal 1° gennaio 2012). Bisogna inoltre fare ricorso ad altri strumenti eventualmente pertinenti e applicabili, come ad esempio la Convenzione multilaterale tra l'OCSE e il Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale¹².

La proposta di direttiva dispone in materia di poteri delegati per ulteriori dettagli.

¹⁰ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

¹¹ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

¹²

<http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/2311331e.pdf?expires=1309623132&id=id&accname=ocid194935&checksum=37A9732331E7939B3EE154BB7EC53C41>

Nel quadro dell'approccio concettuale sottostante l'ITF (ampio campo di applicazione, principio di residenza, assenza di deroghe), le regole indicate in precedenza consentono di minimizzare l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale.

3.3.4. *Capo IV (Disposizioni finali)*

Una conseguenza dell'obiettivo di armonizzazione di questa proposta è che gli Stati membri non devono poter mantenere o introdurre imposte sulle transazioni finanziarie oltre all'ITF in oggetto o all'IVA. Per quanto riguarda l'IVA, di fatto deve rimanere applicabile il diritto di optare per l'imposizione disposto dall'articolo 137, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹³. Altre imposte, ad esempio quelle gravanti sui premi assicurativi, sono ovviamente di natura diversa, così come le imposte di registro sulle transazioni finanziarie, se rappresentano l'effettivo rimborso di oneri o il corrispettivo di un servizio reso. Tali tasse e imposte non rientrano quindi nel campo di applicazione di questa proposta.

In linea di massima, restano pienamente applicabili le disposizioni della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali¹⁴. Ciò significa ad esempio che l'emissione sul mercato primario di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2008/7/CE di azioni o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, di obbligazioni – comprese le obbligazioni governative – o di altri titoli negoziabili relativi ai prestiti non è assoggettata all'ITF nell'UE. Per evitare potenziali conflitti tra le due direttive, bisogna comunque disporre che questa proposta di direttiva prevalga sulle disposizioni della direttiva 2008/7/CE.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Le stime preliminari del gettito fiscale incluse nella valutazione dell'impatto allegata alla presente proposta indicano che, in base alle reazioni del mercato, il gettito annuale ottenuto con questa imposta nell'intera UE potrebbe ammontare a 57 miliardi di euro.

Di fatto, la proposta verrebbe a creare nuovi introiti per gli Stati membri e per il bilancio dell'UE, in linea con la proposta per una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea del 29 giugno 2011.

Il gettito derivante dall'ITF nell'UE potrebbe essere utilizzato in tutto o in parte come risorsa propria per il bilancio dell'UE in sostituzione di determinate risorse proprie attualmente provenienti dai bilanci nazionali, contribuendo alle iniziative di consolidamento di bilancio degli Stati membri. La Commissione presenterà le necessarie proposte complementari separate per illustrare le possibili modalità di utilizzo dell'ITF quale fonte di gettito per il bilancio dell'UE.

¹³ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹⁴ GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l'introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a fini di bilancio generali o di politiche specifiche.
- (2) Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri, dato l'elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell'ITF negli Stati membri siano armonizzate a livello dell'Unione. Bisogna quindi evitare incentivi per l'arbitraggio fiscale nell'Unione e distorsioni allocative tra mercati finanziari dell'Unione, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.
- (3) Per un corretto funzionamento del mercato interno, l'ITF deve essere applicabile a un ampio ventaglio di strumenti finanziari, compresi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che negoziati fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula e modifica di tutti i contratti derivati. Per lo stesso motivo, deve essere imponibile a un vasto gruppo di enti finanziari.

¹⁵ GU C ... del ..., pag. .

¹⁶ GU C ... del ..., pag. .

- (4) La definizione di strumenti finanziari di cui all'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (MiFID)¹⁷ include le quote degli organismi d'investimento collettivo. Ciò significa che le azioni e le quote degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)¹⁸ e dei fondi d'investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010¹⁹ sono strumenti finanziari. La sottoscrizione e il rimborso di questi strumenti costituiscono pertanto transazioni assoggettabili all'ITF.
- (5) Per tutelare il funzionamento efficiente e trasparente dei mercati finanziari è necessario escludere alcuni soggetti dal principio di individualità della presente direttiva, nella misura in cui svolgono funzioni che non sono considerate attività di negoziazione in quanto tali ma che agevolano la negoziazione oppure effettuano transazioni finanziarie per assistere finanziariamente gli Stati membri.
- (6) Le transazioni con le banche centrali nazionali, come quelle con la Banca centrale europea, devono invece essere escluse dal campo di applicazione dell'ITF per evitare impatti negativi sulle possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari o sulle politiche monetarie in generale.
- (7) A eccezione della stipula o modifica dei contratti derivati, la maggior parte delle transazioni sul mercato primario e delle transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di pagamento, deve essere esclusa dal campo di applicazione dell'ITF per non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi.
- (8) L'esigibilità e la base imponibile devono essere armonizzate per evitare distorsioni del mercato interno.
- (9) Il momento dell'esigibilità non deve essere indebitamente ritardato e deve coincidere con il momento in cui avviene la transazione finanziaria.
- (10) Per consentire la più agevole determinazione possibile della base imponibile, al fine di contenere i costi per le imprese e le amministrazioni fiscali, nel caso di transazioni finanziarie diverse da quelle relative ai contratti derivati bisogna generalmente fare riferimento al corrispettivo fornito nel contesto della transazione. Se non viene fornito alcun corrispettivo o il corrispettivo fornito è inferiore al prezzo di mercato, bisogna fare riferimento a quest'ultimo come equa rappresentazione del valore della transazione. Analogamente, per motivi di facilità di calcolo, è necessario utilizzare l'ammontare nozionale in caso di acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica di contratti derivati.

¹⁷ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁸ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

¹⁹ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

- (11) Nell'interesse dell'equo trattamento, deve essere applicata una sola aliquota d'imposta per ogni categoria di transazioni, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari eccetto i derivati, da una parte, e l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula o la modifica di contratti derivati, dall'altra.
- (12) Affinché la tassazione gravi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, l'imposta deve essere applicata a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti.
- (13) Data l'elevata mobilità delle transazioni finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione fiscale, l'ITF deve essere applicata in base al principio di residenza.
- (14) Le aliquote d'imposta minime devono essere fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l'obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e, al contempo, abbastanza contenuto da minimizzare i rischi di delocalizzazione.
- (15) Perché l'ITF sia applicata in modo corretto e tempestivo, gli Stati membri devono avere l'obbligo di adottare le misure opportune. Per un'efficiente azione di prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso fiscale, gli Stati membri devono avere l'obbligo di fare ricorso agli strumenti esistenti di reciproca assistenza in materia fiscale, se necessario, e di sfruttare gli obblighi di rendicontazione e mantenimento dei dati in carico al settore finanziario ai sensi della legislazione vigente.
- (16) Per consentire l'adozione di regole più dettagliate per stabilire se determinate attività finanziarie rappresentino una quota significativa dell'attività di un'impresa e tale impresa possa quindi essere considerata un ente finanziario ai fini della direttiva, nonché regole dettagliate in materia di protezione contro l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale, il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere delegato alla Commissione per precisare le misure necessarie a questo fine. È particolarmente importante che la Commissione effettui le opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche presso gli esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.
- (17) Per evitare conflitti tra la presente direttiva e la direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali²⁰, tale direttiva deve essere modificata di conseguenza.
- (18) Dato che l'obiettivo della presente direttiva, ovvero armonizzare le caratteristiche principali di un'ITF a livello dell'Unione, non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri e può quindi essere conseguito in modo più efficace a livello dell'Unione, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, l'Unione può adottare misure ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità, riportato anche in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo,

²⁰ GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce il sistema comune per l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF).
2. La presente direttiva si applica a tutte le transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro e che un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione.
3. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:
 - (a) lo strumento europeo di stabilità finanziaria (SESF);
 - (b) fatto salvo il paragrafo 4, lettera c), un ente finanziario internazionale costituito da uno o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o potrebbero dover affrontare grandi difficoltà di finanziamento;
 - (c) le controparti centrali (CC) nell'esercizio delle funzioni di CC;
 - (d) i depositari centrali di titoli (DCT) e i depositari centrali internazionali di titoli (DCIT) nell'esercizio delle funzioni di DCT e DCIT.

Tuttavia, la non imposizione di un soggetto ai sensi del primo comma non preclude l'imposizione della sua controparte.
4. La presente direttiva non si applica alle seguenti transazioni:
 - (a) le operazioni del mercato primario di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione²¹, a eccezione dell'emissione e del rimborso di azioni e quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²² e di fondi d'investimento alternativi (FIA) secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³;
 - (b) le transazioni con l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e gli enti istituiti

²¹ GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

²² GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

²³ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

dall'Unione europea o dalla Comunità europea dell'energia atomica ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, nei limiti e alle condizioni del protocollo e degli accordi per la sua attuazione o degli accordi di sede, laddove non creino distorsioni della concorrenza;

- (c) le transazioni con organizzazioni ed enti internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera b), riconosciuti dalle pubbliche autorità dello Stato ospitante, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle convenzioni internazionali di istituzione di tali enti o dagli accordi di sede;
- (d) le transazioni con le banche centrali degli Stati membri.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) “transazione finanziaria”:
 - (a) l'acquisto e la vendita di uno strumento finanziario prima della compensazione e del regolamento, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto e di acquisto con patto di rivendita, nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito;
 - (b) il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di disporre di uno strumento finanziario a titolo di proprietario e qualsiasi operazione equivalente che implica il trasferimento del rischio associato allo strumento finanziario, se non soggetta alla lettera a);
 - (c) la stipula o modifica di contratti derivati;
- (2) “strumenti finanziari”, gli strumenti finanziari ai sensi della definizione della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e i prodotti strutturati;
- (3) “contratto derivato”, uno strumento finanziario ai sensi della definizione dei punti da 4 a 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
- (4) “contratti di vendita con patto di riacquisto” e “contratti di acquisto con patto di rivendita”, di cui all'articolo 3 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵;
- (5) “contratti di concessione di titoli in prestito” e “contratti di assunzione di titoli in prestito”, di cui all'articolo 3 della direttiva 2006/49/CE;
- (6) “prodotto strutturato”, i titoli negoziabili o altri strumenti finanziari offerti tramite cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 36 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ o transazioni equivalenti che implicano il trasferimento di rischi diversi dal rischio di credito;

²⁴ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

²⁵ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

²⁶ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (7) “ente finanziario”:
- (a) un’impresa d’investimento secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE;
 - (b) un mercato regolamentato secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE e ogni altra sede o piattaforma di negoziazione organizzata;
 - (c) un ente creditizio secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2006/48/CE;
 - (d) un’impresa di assicurazione e riassicurazione secondo la definizione dell’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷;
 - (e) un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) secondo la definizione dell’articolo 1 della direttiva 2009/65/CE e una società di gestione secondo la definizione dell’articolo 2 della direttiva 2009/65/CE;
 - (f) un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale o professionale secondo la definizione dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ o un loro gestore degli investimenti;
 - (g) un fondo d’investimento alternativo (FIA) o un gestore di fondi d’investimento alternativi (GEFIA) secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2011/61/UE;
 - (h) una società veicolo di cartolarizzazione secondo la definizione dell’articolo 4 della direttiva 2006/48/CE;
 - (i) una società veicolo secondo la definizione dell’articolo 13, paragrafo 26, della direttiva 2009/138/CE;
 - (j) ogni altra impresa che svolge una o più delle seguenti attività, qualora tali attività rappresentino una quota significativa della sua attività complessiva, in termini di volume o di valore delle transazioni finanziarie:
 - (i) le attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE;
 - (ii) la negoziazione di qualsiasi strumento finanziario per conto proprio o per conto di clienti;
 - (iii) l’acquisizione di partecipazioni in imprese;
 - (iv) la partecipazione a strumenti finanziari o la loro emissione;
 - (v) la fornitura di servizi legati alle attività di cui al punto iv).
- (8) “controparte centrale” (CC), persona giuridica che si interpone tra le controparti di una transazione su uno o più mercati finanziari, diventando l’acquirente di ogni venditore e il venditore di ogni acquirente;

²⁷ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

²⁸ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

- (9) “compensazione”, l’attività secondo la definizione dell’articolo 2 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹;
- (10) “ammontare nozionale”, l’ammontare nominale o facciale sottostante utilizzato per calcolare i pagamenti effettuati su un determinato contratto derivato.
2. Ai sensi dell’articolo 13, la Commissione adotta atti delegati che definiscono regole dettagliate per stabilire se le attività di cui al paragrafo 1, punto 7), lettera j), rappresentano una quota significativa dell’attività complessiva dell’impresa.

Articolo 3 *Stabilimento*

1. Ai fini della presente direttiva, un ente finanziario si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- (a) è stato autorizzato dalle autorità di tale Stato membro ad agire in tale veste in relazione alle transazioni incluse nell’autorizzazione;
 - (b) ha la sede legale in tale Stato membro;
 - (c) ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in tale Stato membro;
 - (d) ha una succursale in tale Stato membro;
 - (e) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, o agisce a nome di uno dei partecipanti, a una transazione finanziaria con un altro ente finanziario stabilito in tale Stato membro ai sensi delle lettere a), b), c) o d), o con un partecipante stabilito nel territorio di tale Stato membro che non è un ente finanziario.
2. Se si verificano più condizioni tra quelle elencate nel paragrafo 1, la prima che si verifica dall’inizio dell’elenco in ordine discendente è considerata determinante per definire lo Stato membro di stabilimento.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un ente finanziario non si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi di tale paragrafo se il soggetto responsabile del versamento dell’ITF dimostra che non vi è alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e il territorio di qualsiasi Stato membro.
4. Un soggetto che non è un ente finanziario si considera stabilito in uno Stato membro se la sua sede legale o, in caso di persona fisica, il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale si trovano in tale Stato, o se ha una succursale in tale Stato, in relazione alle transazioni finanziarie da essa effettuate.

²⁹ GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

Capo II

Esigibilità, base imponibile e aliquote

Articolo 4 *Esigibilità dell'ITF*

1. L'ITF diventa esigibile per ogni transazione finanziaria nel momento in cui avviene.
2. Il successivo annullamento o la rettifica di una transazione finanziaria non hanno alcun effetto sull'esigibilità, fatti salvi i casi di errori.

Articolo 5 *Base imponibile dell'ITF in caso di transazioni finanziarie non relative a contratti derivati*

1. In caso di transazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettera c) e, in relazione ai contratti derivati, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettere a) e b), la base imponibile è pari a tutto ciò che costituisce il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o da una parte terza.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, nei casi descritti in tale paragrafo la base imponibile è il prezzo di mercato determinato nel momento in cui l'ITF diventa esigibile:
 - (a) se il corrispettivo è inferiore al prezzo di mercato;
 - (b) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).
3. Ai fini del paragrafo 2, con prezzo di mercato si intende l'intero ammontare che sarebbe stato pagato a titolo di corrispettivo per lo strumento finanziario interessato in una transazione a condizioni di mercato.

Articolo 6 *Base imponibile in caso di transazioni finanziarie relative a contratti derivati*

Nel caso delle transazioni finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettera c) o, in relazione ai contratti derivati, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), lettere a) e b), la base imponibile dell'ITF è pari all'ammontare nozionale del contratto derivato al momento della transazione finanziaria.

Se viene identificato più di un ammontare nozionale, ai fini della determinazione della base imponibile viene utilizzato l'importo più alto.

Articolo 7 *Disposizioni comuni sulla base imponibile*

Se il valore utilizzato ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 6 per determinare la base imponibile è espresso, in tutto o in parte, in una valuta diversa da quella dello Stato membro che applica la tassazione, il tasso di cambio applicabile è l'ultimo tasso di vendita registrato, nel momento in cui l'ITF diventa esigibile, sulla borsa valori più rappresentativa dello Stato membro interessato o a un

tasso di cambio determinato con riferimento a tale mercato, in conformità alle norme stabilite da quello Stato membro.

Articolo 8

Applicazione, struttura e livello delle aliquote

1. Gli Stati membri applicano le aliquote dell'ITF in vigore nel momento in cui l'imposta diventa esigibile.
2. Le aliquote vengono fissate da ogni Stato membro come percentuale della base imponibile.
Tali aliquote non possono essere inferiori a:
 - (a) 0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all'articolo 5;
 - (b) 0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri applicano la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano nella stessa categoria ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e b).

Capo III

Versamento dell'ITF, obblighi collegati e prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso

Articolo 9

Soggetto responsabile del versamento dell'ITF alle autorità fiscali

1. In relazione a ogni transazione finanziaria, l'ITF deve essere versata da ogni ente finanziario che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - (a) partecipa alla transazione, agendo per conto proprio o per conto di un altro soggetto;
 - (b) agisce a nome del partecipante alla transazione; o
 - (c) la transazione è stata effettuata per suo conto.
2. Se un ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo l'altro ente finanziario è responsabile del versamento dell'ITF.
3. Ogni partecipante a una transazione, compresi i soggetti diversi dagli enti finanziari, è responsabile in solido del versamento dell'imposta dovuta da un ente finanziario con riferimento a tale transazione, qualora l'ente finanziario non abbia versato l'imposta dovuta entro i tempi stabiliti dall'articolo 10, paragrafo 4.
4. Gli Stati membri possono disporre che altri soggetti, diversi dai soggetti responsabili del versamento dell'ITF di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, siano responsabili in solido del versamento dell'imposta.

Articolo 10

Disposizioni relative ai limiti di tempo per il versamento dell'ITF, agli obblighi finalizzati ad assicurare il versamento e alla verifica del versamento

1. Gli Stati membri stabiliscono gli obblighi di registrazione, contabilità, rendicontazione e di altro genere finalizzati ad assicurare l'effettivo versamento dell'ITF dovuta alle autorità fiscali.
2. Gli Stati membri adottano misure per assicurare che ogni soggetto responsabile del versamento dell'ITF invii alle autorità fiscali una dichiarazione contenente tutte le informazioni necessarie per calcolare l'ITF diventata esigibile in un periodo di un mese, compreso il controvalore totale delle transazioni tassate a ciascuna aliquota. La dichiarazione dell'ITF viene inviata entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui l'ITF è diventata esigibile.
3. Per gli enti finanziari non soggetti all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, gli Stati membri conservano a disposizione delle autorità competenti per almeno cinque anni i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni finanziarie eseguite a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti.
4. Gli Stati membri assicurano che l'ITF dovuta sia versata alle autorità fiscali nei tempi seguenti:
 - (a) nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, in caso di transazioni effettuate per via elettronica;
 - (b) entro tre giorni lavorativi dal momento in cui l'imposta diventa esigibile, in tutti gli altri casi.
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti in materia verifichino il corretto versamento dell'imposta.

Articolo 11

Disposizioni specifiche relative alla prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso

1. Gli Stati membri adottano misure per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso.
2. Ai sensi dell'articolo 13, la Commissione può adottare atti delegati per specificare le misure che gli Stati membri devono intraprendere conformemente al paragrafo 1.
3. Se necessario, gli Stati membri fanno ricorso ai provvedimenti adottati dall'Unione circa la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare le direttive del Consiglio 2011/16/UE e 2010/24/UE, nonché agli obblighi già esistenti in materia di rendicontazione e mantenimento dei dati in relazione alle transazioni finanziarie.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Altre imposte sulle transazioni finanziarie

Gli Stati membri non devono mantenere né introdurre imposte sulle transazioni finanziarie oltre all'ITF in oggetto della presente direttiva o all'imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni della direttiva del Consiglio 2006/112/CE³⁰.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni disposte nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, viene conferita per un periodo di tempo indeterminato dalla data indicata nell'articolo 18.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella stessa. La revoca decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o in data successiva indicata nella stessa e non influisce sulla validità degli atti delegati già in vigore.
4. In caso di adozione di un atto delegato, la Commissione notifica immediatamente il Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro un periodo di 2 mesi dalla notifica dell'atto al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prolungato di 2 mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 14

Informazioni al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo viene informato dell'adozione di atti delegati da parte della Commissione, delle eventuali obiezioni sollevate nei loro confronti o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

³⁰ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

Articolo 15
Modifica della direttiva 2008/7/CE

La direttiva 2008/7/CE è così modificata:

- (1) All'articolo 6, paragrafo 1, è soppressa la lettera a).
- (2) Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 6 bis

Rapporto con la direttiva .../.../UE

La presente direttiva fa salve le disposizioni della direttiva del Consiglio .../.../UE³¹.”

Articolo 16
Clausola di revisione

Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa.

La relazione della Commissione esamina almeno l'impatto dell'ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull'economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale.

Articolo 17
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

³¹ GU L ... del ..., pag. .

Articolo 18
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Direttiva del Consiglio concernente un sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB

14 05 Politica fiscale

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo strategico pluriennale della Commissione oggetto della proposta

Stabilità finanziaria

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 3

Mettere a punto nuove iniziative fiscali e nuove azioni a sostegno degli obiettivi strategici dell'UE

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 14 Fiscalità e dazi doganali; ABB 05 Politica fiscale

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati attualmente in vigore.

Assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi nonché una tassazione uniforme del settore rispetto agli altri.

Creare i disincentivi opportuni per le attività a eccessivo fattore di rischio e integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Contribuire all'obiettivo generale di stabilità nell'UE dopo la crisi finanziaria

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Solo un'iniziativa dell'Unione può evitare la frammentazione dei mercati finanziari a livello di attività e Stati nonché garantire l'equo trattamento degli enti finanziari dell'UE e, in ultima analisi, il corretto funzionamento del mercato interno.

1.5.3. *Principali insegnamenti tratti da esperienze simili*

È stato dimostrato che difficilmente è possibile introdurre un'ITF con ampia base di applicazione a livello nazionale e conseguire i tre obiettivi sopra indicati senza importanti effetti di delocalizzazione (esempio della Svezia).

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Le imposte fanno parte del quadro di risoluzione globale. Inoltre, la Commissione ha proposto di utilizzare i proventi dell'ITF come futura risorsa propria

1.6. **Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria**

Proposta di **durata illimitata**

1.7. **Modalità di gestione previste**

La proposta incide finanziariamente sull'UE in quanto aumenta le spese amministrative.

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

Persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (**specificare**).

2. **MISURE DI GESTIONE**

2.1. **Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare**

Gli Stati membri devono adottare misure opportune perché l'ITF sia applicata in modo corretto e tempestivo, comprese misure di controllo.

La definizione di misure opportune per assicurare il versamento dell'imposta e controllare e verificare il corretto versamento è compito degli Stati membri.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

1. Ritardi nel recepimento della direttiva da parte degli Stati membri
2. Rischio di evasione, elusione e abuso
3. Rischio di delocalizzazione

2.2.2. Modalità di controllo previste

L'articolo 11 della direttiva illustra le disposizioni specifiche relative alla prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso: atti delegati e cooperazione amministrativa in materia fiscale.

Il rischio di delocalizzazione viene affrontato mediante aliquote d'imposta adeguate e un'ampia definizione della base imponibile.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

In ordine di rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Descrizione.....]	SD/SND ⁽¹⁾	di paesi EFTA ²	di paesi candidati ³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i>) del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	SD/SND	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹ SD = Stanziamenti dissociati; SND = Stanziamenti non dissociati.

² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

- Nuove linee di bilancio richieste

In ordine di rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	Rubrica

DG: <.....>			Anno N ⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire tutti gli anni necessari per mostrare la durata dell'impatto (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1+1a+3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Pagamenti	=2+2a+3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

⁴ Anno N è l'anno in cui ha inizio l'esecuzione della proposta/iniziativa.

⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Pagamenti	(5)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Pagamenti	=5+ 6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Se più di una rubrica è interessata dalla proposta/iniziativa:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (ammontare di riferimento)	Impegni	=4+ 6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Pagamenti	=5+ 6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Dal 2017
DG: TAXUD						
• Risorse umane		0,254	0,762	0,762	0,762	0,762
• Altre spese amministrative		0,040	0,036	0,036	0,036	0,036
TOTALE DG TAXUD		0,294	0,798	0,798	0,798	0,798

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798
---	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Dal 2017
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798
	Pagamenti	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- **X** La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Sintesi

- **X** La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Dal 2017
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	0,254	0,762	0,762	0,762	0,762
Altre spese amministrative	0,040	0,036	0,036	0,036	0,036
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798

Al di fuori della RUBRICA 5⁶ del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane					
Altre spese amministrative					
Totale parziale al di fuori della RUBRICA 5 del quadro finanziario	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

pluriennale					
-------------	--	--	--	--	--

TOTALE	0,294	0,798	0,798	0,798	0,798
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- **X** La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Dal 2017
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)					
14 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,254	0,762	0,762	0,762	0,762
14 01 01 02 (nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14 01 05 01 (ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 01 (ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁷					
14 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
14 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 04 yy⁸	- in sede ⁹	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	- in delegazioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 02 (CA, INT, END – Ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE	0,254	0,762	0,762	0,762	0,762

Stima da esprimere in importi interi (o, al massimo, con un decimale)

14 è il settore o il titolo del bilancio interessato.

I posti supplementari necessari saranno coperti da personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della DG, se necessario unitamente a posti aggiuntivi che possono essere assegnati alla DG di gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale e tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁷ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale ("Intérimaire"); JED= giovane esperto in delegazione ("Jeune Expert en Délégation"); AL= agente locale; END= Esperto nazionale distaccato.

⁸ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁹ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

Descrizione dei compiti da svolgere:

Posti di funzionari e di agenti temporanei	L'attuale assegnazione di personale della DG TAXUD non tiene interamente conto della questione di un sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie e richiederà riassegnazioni interne. I compiti principali dei funzionari assegnati saranno: elaborare gli aspetti tecnici del funzionamento pratico dell'imposta per agevolare il processo di negoziazione, monitorarne la successiva attuazione, preparare interpretazioni giuridiche e documenti di lavoro, contribuire agli atti delegati relativi alle disposizioni contro l'elusione e l'abuso fiscale, predisporre le opportune procedure di gestione delle violazioni ecc.
--	---

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- **X** La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- **X** La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.